



# COMUNE DI TARANTO

Provincia di Taranto

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione N. 53/2020 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/08/2020 e vi rimarra' fino al 17/08/2020.

Li 03/08/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Filomena De Vincenzo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

n.53/2020 del 31.07.2020

**OGGETTO:** Approvazione aliquote della tariffa TARI 2020

Il 31 luglio 2020 alle ore 11.01 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/ Assente
Melucci Rinaldo	P
Lonoce Lucio	P
Albani Emidio	P
Azzaro Giovanni	P
Baldassari Stefania	A
Battista Massimo	P
Bitetti Pietro	P
Blè Gaetano	P
Brisci Salvatore	P
Cannone Antonino	A
Capriulo Dante	P
Casula Carmela	A
Ciraci Cosimo	A
Cito Antonella	A
Cito Mario	A
Corvace Rita	A
Cotugno Cosimo	P

**PRESENTI** N. 24

Nome e Cognome	Presente/ Assente
De Gennaro Floriana	P
De Martino Michele	P
Di Gregorio Vincenzo	P
Di Todaro Emanuele	P
Festinante Cosimo	P
Fornaro Vincenzo	P
Fuggetti Cataldo	P
Galluzzo Carmela	P
Lupo Gina	P
Mele Vittorio	A
Nilo Marco	A
Pulpo Mario	P
Simili Federica	P
Stellato Massimiliano	P
Vietri Giampaolo	P
Zaccheo Cisberto	P

**ASSENTI** N. 9

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

## “IL CONSIGLIO COMUNALE”

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) di cui la TARI è, una delle componenti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TARI;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/04/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020;

- con successiva deliberazione, sempre di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_,\* lo stesso è stato modificato ed integrato con le misure di tutela per le *Und* soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

Visto, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

Vista altresì la delibera di ARERA n. 158/2020, recante “*Adozione misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*”;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che gli avvisi di pagamento per l'anno 2020 da emettere dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che le tariffe da approvare devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di

\* N.B: si riporta il testo fedele della proposta di deliberazione n. 21/2020-Dir. Tributi, dando atto che la proposta di deliberazione di cui al periodo in questione, n.20/2020-Dir. Tributi, tuttavia, non è stata previamente deliberata, ma rinviata in coda alla trattazione dell'o.dg. per decisione del Consiglio Comunale su mozione del Cons. Capriulo, come da verbale di registrazione di seduta.

determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;

- miglioramento della produttività;

- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo

riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
  - la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
  - la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
  - la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;
- Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Taranto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, e, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 introdurre una riduzione tariffaria della quota variabile del tributo a carico delle utenze non domestiche;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2018 di approvazione delle

aliquote della tariffa TARI applicabile per l'anno 2019;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nel prospetto allegato al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/04/2020, che ha fissato il termine di pagamento della TARI 2020 in quattro rate scadenti il:

- 1° rata acconto: 30 settembre 2020;
- 2° rata acconto: 30 novembre 2020;
- 3° rata acconto: 31 gennaio 2021;
- 4° Saldo: 31 marzo 2021.

Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della terza rata;

Visto l'art. 58-quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

Fatta salva l'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%, per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 53, comma 16, della [Legge 388/2000](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [Legge 448/2001](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che ha prorogato al 31 luglio il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, uniformando di fatto i termini relativi alle deliberazioni delle aliquote e dei tributi comunali;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie, Dott. Alessandro De Roma, in data **17/07/2020**, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#) ;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Antonio Lacatena, in data **17/07/2020**, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#) ;

Acquisito altresì, in data **29/07/2020** il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 30/07/2020, giusto parere prot. n. 340/int;

Visto il [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Uditi gli interventi di cui al resoconto registrato e trascritto;

Ritenuto di dover accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dato atto come motivazione della presente;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs., nell'esercizio delle relative funzioni;

Con la seguente votazione in forma palese dei presenti al momento della stessa:

Votanti: 20

Favorevoli: 18 (Albani, Blè, Cotugno, Di Todaro, Lupo, Stellato, Azzaro, Brisci, De Martino, Fuggetti, Melucci, Zaccheo, Bitetti, Capriulo, Di Gregorio, Galluzzo, Lonoce, Simili);

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Battista, Fornaro).

### **DELIBERA**

1. di approvare ai sensi dell'art 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

2. di approvare l'allegato prospetto tariffario della TARI, relativo alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l'anno 2020, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

3. di applicare per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;

4. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

5. Di incaricare la Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicata sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia delle aliquote TARI 2020;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente, con separata votazione, per alzata di mano, il cui esito è accertato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Votanti: 20

Favorevoli: 18 (Albani, Blè, Cotugno, Di Todaro, Lupo, Stellato, Azzaro, Brisci, De Martino, Fuggetti, Melucci, Zaccheo, Bitetti, Capriulo, Di Gregorio, Galluzzo, Lonoce, Simili);

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Battista, Fornaro).

### **DELIBERA**

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio

F.to Lucio Lonoce

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

---

### **Attestato di Pubblicazione**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 03/08/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/07/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

Taranto, lì 31/07/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

---

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 31/07/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo